

CIRCOLARE N. 30/2020

11 giugno 2020

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. “LIQUIDITA’” – NOVITA’ PER I FINANZIAMENTI BANCARI

Nei giorni scorsi è stato convertito in legge il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, il c.d. Decreto “Liquidità”. La nuova Legge n. 40 del 5 giugno 2020 apporta alcune importanti modifiche all’articolo 13, relativo ai finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di Garanzia PMI.

Finanziamenti garantiti al 100% - estensione della durata e del limite massimo

Ad essere maggiormente modificata è la normativa inerente i finanziamenti garantiti al 100%. In particolare è stato esteso l’importo massimo finanziabile, portato dai precedenti 25.000 a 30.000 euro ed è stata estesa la durata del prestito; infatti dai precedenti 72 mesi si è passati ad un rimborso in massimo 120 mesi, fermo restando un preammortamento di 24 mesi.

I 30.000 euro sono, come detto, il tetto massimo, ma non è detto che ogni impresa possa ottenere questa somma in prestito. Il finanziamento non può essere superiore ad uno di questi fattori (alternativi a scelta):

- 1- Il 25% del fatturato 2019;
- 2- Il doppio della spesa salariale annua 2019 (o dell’ultimo anno disponibile).

La precedente versione prevedeva invece solo il primo criterio. Altra novità molto importante è che, mentre prima i ricavi del soggetto beneficiario dovevano risultare dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale, adesso, nel caso si scelga come criterio il 25% del fatturato, è possibile presentare un’autocertificazione.

Infine, per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 giugno 2020), i soggetti beneficiari potranno richiedere (non essendo questa una procedura automatica da parte del sistema bancario), con riguardo all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste.

OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE – AUMENTATA LA % OBBLIGATORIA DI NUOVA FINANZA

Altra importante novità riguarda la modifica all'art. 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità, relativo alle operazioni di rinegoziazione del debito. Ebbene, se nel testo originario era previsto che, per poter accedere alla garanzia dell'80% del Fondo Centrale PMI, le operazioni di rinegoziazione del debito dovevano comprendere nuova finanza aggiuntiva nella misura del 10% del credito accordato, il testo finale della Legge di conversione sposta questa percentuale più in alto, portandola al 25%. Tale modifica varrà solo per le operazioni di finanziamento deliberate dall'istituto di credito dopo la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Liquidità (7 giugno 2020).

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO